

## COMMISSIONE II

## RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

## XIV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1951

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AMBROSINI

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	83	
<b>Per le zone del Territorio libero di Trieste:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	83	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947. (1675)	84	
PRESIDENTE . . . . .	84	
MONTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	84	
Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-50, a favore della Società italiana per la organizzazione internazionale. ( <i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i> ). (1772) . . . . .	84	
PRESIDENTE . . . . .	84, 85, 86, 87	
MORO ALDO, <i>Relatore</i> . . . . .	84, 86, 87	
BERTI GIUSEPPE tu Angelo . . . . .	85	
NITTI . . . . .	85	
MONTINI . . . . .	85	
DONATI . . . . .	86	
CHIOSTERGI . . . . .	86, 87	
		Istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente di corsi pratici di lingue orientali. (1659) . . . . . 88
		PRESIDENTE . . . . . 88, 89
		CHIOSTERGI, <i>Relatore</i> . . . . . 88, 89
		MONTINI . . . . . 88, 89
		MASTINO GESUMINO . . . . . 89
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 90
		<hr/> <hr/>
		<b>La seduta comincia alle 9,20.</b>
		DONATI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Congedo.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cappi.
		<b>Per le zone del Territorio libero di Trieste.</b>
		PRESIDENTE. Nell'aprire la seduta, voglio esprimere la nostra unanime ansietà per le zone del Territorio libero di Trieste e riaffermare la suprema esigenza di diritto e di giustizia che queste terre italianissime siano restituite alla Madrepatria, e che, nel frattempo, venga garantito il rispetto delle norme di diritto internazionale nella zona B. ( <i>Applausi</i> ).

SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

**Discussione del disegno di legge: Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947. (1675),**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947.

L'onorevole Montini, relatore, ha facoltà di riferire.

MONTINI, *Relatore*. Il disegno di legge si riferisce indirettamente ai lavori compiuti dalla Conferenza dell'Avana, che ha dato origine alle prime attività dell'I. T. O. Queste attività vennero praticamente svolte da una segreteria, che ha notevolmente contribuito all'opera collegata all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G. A. T. T.).

L'accordo, che ebbe l'adesione del Governo italiano, ratificato con legge 5 aprile 1950, n. 295, prevede, tra l'altro, l'obbligo di contribuire alle spese derivanti dall'attuazione dell'accordo stesso, spese che praticamente si collegano al funzionamento della segreteria a cui accennavo più sopra, cioè della segreteria che ha provveduto allo svolgimento dell'attività dell'I. T. O.. Tali attività, invero, sono molto ridotte, e in questo momento si limitano all'opera contro la concorrenza sleale e ad altri indirizzi essenziali, quali sono precisamente quelli che riguardano le tariffe doganali.

Abbiamo pertanto un motivo formale per approvare il presente disegno di legge, e cioè l'adempimento dell'obbligo che abbiamo assunto; e abbiamo un interesse sostanziale, in quanto le attività, sia pure ridotte, che tendono all'applicazione dei principi dell'Avana, sono di evidente convenienza per il nostro Paese.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È autorizzata la corresponsione della quota annua delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle

tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, a cui il Governo italiano ha aderito con legge 5 aprile 1950, n. 295.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla spesa di lire 6.890.000, corrispondente a dollari U. S. A. 10.601,72, viene fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-50, a favore della Società italiana per la organizzazione internazionale. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1772).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-50, a favore della Società internazionale per la organizzazione internazionale.

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla III Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Moro Aldo.

MORO ALDO, *Relatore*. Il disegno di legge riguarda quella Società per l'organizzazione internazionale che tutti conosciamo, la quale svolge attività in gran parte dirette a presentare all'opinione dei ceti italiani più qualificati i problemi di politica internazionale; a stabilire, attraverso conferenze affidate a personalità straniere, contatti tra l'opinione pubblica italiana e quella degli altri Paesi; ad istituire sezioni in varie città d'Italia; attività tutte dirette a svolgere una propaganda relativa ai problemi internazionali e ad una organizzazione internazionale. Tale società adempie quindi funzioni di pubblico interesse.

I proventi da cui questa società trae i mezzi di vita sono in parte di carattere privato; non saprei precisare la loro natura, ma credo che si tratti anche di quote associative dei membri e di qualche contributo particolare. Tali mezzi, calcolati in circa sei milioni annui, non sono, come è ovvio, sufficienti per le spese relative a questa organizzazione. Bisogna infatti tener conto che vi deve essere un numero, sia pure minimo, di impiegati, bisogna calcolare le spese per la manutenzione e la custodia dei locali e per la organizzazione di queste conferenze, che sono state numerose, oltre a quelle attività dispendiose richieste dal ricevimento di personalità straniere.

Il Ministero degli esteri, avendo trovato delle disponibilità sul proprio bilancio, già aveva messo a disposizione di questa Società — non so se di fatto o di diritto — 15 milioni annui per l'esercizio finanziario trascorso e per quello in corso. Però, poiché questo contributo non era fissato in bilancio, la Società si è trovata in imbarazzo nel fare i suoi progetti di lavoro e ha dovuto ridurre molte attività perché non aveva questa disponibilità sicura in bilancio.

Di conseguenza, il Ministero degli esteri, concordemente con quello del tesoro, ha presentato questo disegno di legge che concede per la durata di cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, una somma annua di 15 milioni sul bilancio del Ministero degli esteri; naturalmente sono anche indicati i capitoli sui quali dovrebbe far carico la spesa per l'esercizio finanziario decorso e per quello in corso, dato che lo stanziamento non è fatto esplicitamente in bilancio.

Presumo che il Ministero degli esteri abbia effettivamente delle disponibilità su tali capitoli, altrimenti non avrebbe presentato il disegno di legge. E ritengo che, se si accettano le finalità proprie di questa organizzazione, se si ritiene, come mi pare indubitabile, necessario che vi sia qualche ente il quale si faccia tramite di queste idee e di queste valutazioni sui problemi internazionali, si debba fare il possibile per aiutare questa società, anche se la sua attività si rivolge non tanto all'opinione pubblica di massa, ma ad una certa *élite* di studenti, laureati, persone che aspirano ad entrare nella diplomazia; anche entro questi limiti sarebbe un male se tale attività dovesse cessare.

Il parere espresso dalla IV Commissione finanze e tesoro relativamente a questo disegno di legge, non è favorevole. In esso, dopo varie considerazioni, si legge peraltro

che la Commissione non sarebbe aliena dal modificare il suo parere, « qualora la Commissione di competenza, previ accordi con il Ministero degli affari esteri e del tesoro, emendasse il disegno di legge nel senso di far decorrere la concessione del contributo annuo dal corrente esercizio finanziario ».

Si tratterebbe quindi, come suggerisce la stessa Commissione, di modificare il titolo e gli articoli del disegno di legge nella parte riguardante la decorrenza, in quanto bisognerebbe stabilire la decorrenza dal corrente anno finanziario, cioè dal 1950-51.

In conclusione, propongo di approvare il disegno di legge, accettando gli emendamenti indicati dalla Commissione finanze e tesoro.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BERTI GIUSEPPE,** fu Angelo. Vorrei sapere, innanzi tutto, donde verrà preso il denaro per l'esercizio finanziario già trascorso. In secondo luogo, chiedo perché si debba prendere un impegno per cinque anni e non piuttosto un impegno annuale. Questa istituzione svolge un'attività, fa delle conferenze, ma perché lo Stato deve impegnarsi per un periodo così lungo? In cinque anni possono accadere tante cose! Al più, si tratterà, l'anno prossimo, di perdere dieci minuti ancora per discutere un'altra concessione di contributo a questa organizzazione.

**NITTI.** Condivido l'opinione della Commissione finanze e tesoro per quel che riguarda la data di decorrenza.

Quanto all'obiezione dell'onorevole Berti, essa mi pare tempestiva, perché già in varie occasioni si discusse se non fosse molto più opportuno che il Ministero degli esteri istituisse un capitolo speciale per contributi e per sovvenzioni di questo genere, al fine di evitare che ogni anno varie Commissioni del Senato e della Camera debbano decidere sui contributi per determinate istituzioni, perdendo del tempo dal punto di vista legislativo.

**PRESIDENTE.** Su questo punto osservo che, in ogni caso, l'esame del bilancio, anche per i futuri esercizi finanziari, è sempre sottoposto alla discussione e al voto degli organi competenti. Quindi l'approvazione dell'attuale disegno di legge non pregiudicherebbe il diritto del Parlamento, ma semplificherebbe la discussione per l'avvenire.

**MONTINI.** Se ho ben compreso, l'intervento dell'onorevole Nitti non investe il merito del disegno di legge.

Io credo che la domanda di un contributo per cinque anni rifletta il programma di questa

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

istituzione. Ne sono al corrente solo per aver assistito a qualche manifestazione, ma mi sembra che il programma debba essere tracciato ogni anno con un certo logico svolgimento, in modo particolare per quel che riguarda la continuità dei nostri studi in materia internazionale. È ottima cosa organizzare delle buone conferenze di personalità che passano per il nostro Paese; ma quando si tratta, come in Italia, di istituire una specie di parascuola, un indirizzo di istruzione, di informazione per educare il popolo italiano, in particolare le classi colte, ai problemi internazionali, vale la pena di seguire un certo programma e bisogna avere a disposizione un periodo di tempo piuttosto lungo. Se ogni anno si deve stare con l'incertezza circa l'assegnazione o meno del contributo, questo svolgimento logico non potrà mai essere uno svolgimento che corrisponda ai bisogni. Può essere vero che sarebbe meglio introdurre questa assegnazione di contributo nel bilancio stesso, perché abbia maggiore continuità, e allora sono d'accordo che questo provvedimento dovrebbe valere per un solo anno. Ma si deve dare a questa organizzazione la certezza di poter disporre per un certo lasso di tempo di questa somma.

Pertanto, io sarei d'avviso di mantenere l'assegnazione del contributo per cinque anni.

DONATI. Non è questo il primo provvedimento del genere sottoposto al nostro esame. Anche tempo fa ne approvammo uno simile per l'Istituto di studi internazionali di Milano. Vorrei sapere se i disegni di legge del genere, esaminati in precedenza dalla nostra Commissione, sono stati approvati con stanziamenti annuali, oppure, come in questo caso, con stanziamenti per un certo numero di anni. Perché il problema è uguale per tutti: tutti questi istituti, infatti, sentono la necessità di una attività continuativa. Noi dovremmo attenerci a un criterio di massima uguale per tutti: o facciamo solo contributi annuali, oppure ci atteniamo a questa necessità di un programma continuativo, che però deve valere per tutti.

PRESIDENTE. Non è stato seguito un criterio uguale in tutti i casi: alcune volte sono stati deliberati dei contributi per un anno, altre volte per un periodo più lungo.

Comunque, il rilievo dell'onorevole Donati è utilissimo: si tratta di una raccomandazione perché si tenga presente per il futuro un criterio di massima.

CHIOSTERGI. La questione sollevata dall'onorevole Donati sorse già dinanzi alla IV Commissione, quando io dovevo riferire sul presente disegno di legge. La IV Commis-

sione finanze e tesoro doveva dare il suo parere alla II Commissione affari esteri su questo provvedimento. Il parere della IV Commissione è favorevole: la sola condizione posta alla II Commissione è che la decorrenza sia dall'esercizio attuale e non dall'esercizio precedente. E ciò per due ragioni. La prima riguarda una questione di principio, secondo cui non si dovrebbero mai prendere deliberazioni con effetto retroattivo. La seconda riguarda una questione di ordine pratico: la società, bene o male, ha finito il suo esercizio senza *deficit*, e non si capisce perché si dovrebbero dare dei denari per un esercizio già trascorso dal momento che non c'è *deficit*; se si vuole sviluppare il lavoro futuro, non c'è che da dare il contributo a partire da oggi, per cinque anni.

C'è stata una discussione a proposito delle spese che, come rilevano taluni, la Società avrebbe sostenuto. Si è potuto invece chiarire che l'organizzazione si è servita spesso di personale volontario e che, comunque, le spese di personale sono minime. Di conseguenza, la II Sottocommissione della IV Commissione finanze e tesoro ha ritenuto di dare parere favorevole purché si modifichi la data di decorrenza.

Io personalmente sostengo anche in questa sede che la decorrenza deve partire da questo esercizio finanziario e non dal precedente. Per il resto, ritengo sia opportuno approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Credo che questo sia il punto da risolvere: se la decorrenza è da questo esercizio finanziario e non si prendono in considerazione le spese dell'esercizio precedente, credo che l'Istituto si troverà in *deficit*, perché non so se sia esatto che esso abbia coperto con le sue entrate le spese che ha fatto nel passato esercizio. Mi sembra di aver sentito che ha dovuto far fronte agli impegni contraendo dei debiti che conterebbe di pagare con il contributo di cui al disegno di legge.

Prego l'onorevole relatore di dare qualche spiegazione in proposito.

MORO ALDO, *Relatore*. Relativamente alla data di decorrenza, se la Commissione finanze e tesoro ha ritenuto che non sia conforme ai principi della contabilità dello Stato far decorrere l'assegnazione del contributo dallo esercizio decorso, sarà forse difficile che una commissione non tecnica come la nostra possa esprimere un parere contrario.

Circa le obiezioni fatte relativamente a questa impostazione di spesa per i futuri esercizi, appunto perché non c'è il parere

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

contrario della Commissione finanze e tesoro, si può rispondere che se tale Commissione ha accettato una assegnazione in questi termini, evidentemente ha avuto le sue buone ragioni. Il nostro compito non è di natura finanziaria, in quanto l'esame della questione, dal punto di vista finanziario, è stato già compiuto dall'altra Commissione, e noi possiamo tranquillamente rimetterci al suo parere. Noi siamo chiamati ad esaminare il merito della questione, l'importanza di questo istituto, l'attività che esso svolge in relazione ai fini di propaganda dei problemi internazionali. La discussione da parte nostra deve svolgersi non su temi finanziari, ma deve essere diretta ad esaminare se questo ente meriti di essere finanziato o meno.

Sarei quindi del parere di attenerci all'avviso espresso dalla IV Commissione.

**PRESIDENTE.** Vuole il relatore far propri gli emendamenti che la IV Commissione suggerisce?

**MORO ALDO, Relatore.** Si tratta solo di sostituire alle parole « 1949-50 » le altre « 1950-51 », sia nel testo dei due articoli, sia nel titolo del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Resta però sempre la questione dei quindici milioni che avrebbero dovuto gravare sull'esercizio finanziario trascorso.

**CHIOSTERGI.** Evidentemente si potrebbe risolvere la questione della decorrenza dall'esercizio passato domandando che la prima quota fosse di 30 milioni invece che di 15.

**PRESIDENTE.** L'istituto aveva domandato 15 milioni in base al presupposto che la erogazione cominciasse dall'esercizio finanziario 1949-50.

**CHIOSTERGI.** Bisogna però considerare che siamo quasi alla fine dell'esercizio 1950-51, quindi i 30 milioni potrebbero essere incassati tra breve tempo. Questa sarebbe una soluzione dal punto di vista finanziario, in quanto permetterebbe all'Istituto di pagare i debiti. È evidente che i debiti dell'Istituto non possono essere pagati con una quota sola, ma saranno necessarie due quote.

**PRESIDENTE.** Se approviamo il disegno di legge solo correggendo « 1949-50 » in « 1950-51 », l'Istituto comincerebbe ad avere un contributo di 15 milioni che gli basterebbero per far fronte alle spese di quest'anno, restando eventualmente scoperte le spese da esso sostenute nell'esercizio finanziario 1949-50.

**MORO ALDO, Relatore.** Mi pare che in questa materia il parere della Commissione finanze e tesoro sia vincolante.

**PRESIDENTE.** Indubbiamente. Nel caso fossimo di avviso contrario, dovremmo esaminare il disegno di legge unitamente alla IV Commissione.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-50, a favore della Società italiana per la organizzazione internazionale ».

A questo articolo il relatore ha proposto il seguente emendamento: sostituire alle parole: « dall'esercizio finanziario 1949-50 » le altre: « dall'esercizio finanziario 1950-51 ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 1 così emendato:

« È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000, per la durata di cinque anni con decorrenza dall'esercizio finanziario 1950-51, a favore della Società italiana per la organizzazione internazionale ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte per l'esercizio finanziario 1949-50 con lo stanziamento del capitolo 40 e per l'esercizio 1950-51 con quello del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi medesimi ».

A questo articolo il Relatore ha proposto i seguenti emendamenti: sopprimere nella prima parte le parole: « per l'esercizio finanziario 1949-50 con lo stanziamento del capitolo 40 » e sostituire il resto dell'articolo colle seguenti parole: « per l'esercizio 1950-51 con lo stanziamento del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per tale esercizio ».

Pongo in votazione il primo emendamento: sopprimere le parole: « per l'esercizio finanziario 1949-50 con lo stanziamento del capitolo 40 e ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento: sostituire il testo dell'articolo dalle parole: « con quello » alla fine, con le parole: « per l'esercizio 1950-51 con lo stanziamento

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per tale esercizio ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 2, così emendato:

« Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte per l'esercizio 1950-51 con lo stanziamento del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per tale esercizio ».

(È approvato).

Resta inteso che, evidentemente, anche nel titolo del disegno di legge le parole « 1949-1950 » sono sostituite dalle parole « 1950-51 ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente di corsi pratici di lingue orientali. (1659).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione, presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente di corsi pratici di lingue orientali.

Il relatore, onorevole Chiostergi, ha facoltà di riferire.

CHIOSTERGI, *Relatore*. L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente istituì, per il passato, oltre ai corsi di cultura, dal punto di vista elevato della parola, anche dei corsi pratici di lingue orientali. Per ragioni evidenti questi corsi sono stati sospesi e ora si vorrebbe riprenderli con criteri ancora più pratici di quelli precedenti, e cioè cominciando col trasformare il biennio in triennio, perché, data la difficoltà di imparare queste lingue, il biennio è assolutamente insufficiente.

Il modo in cui queste lingue vengono spesso insegnate in Italia è stato oggetto di osservazioni da varie parti. Disgraziatamente anche le lingue più facili si imparano da un punto di vista letterario e grammaticale quasi perfettamente, mentre da un punto di vista pratico l'insegnamento lascia molto a desiderare. Accenno a questa questione per far notare che l'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente ha capito che bisognava abbandonare la via sbagliata e compiere un sacrificio maggiore, obbligando gli studenti a studiare tre anni invece che due. Ci auguriamo che gli insegnanti e l'organizzazione

stessa per i rapporti con il Medio ed Estremo Oriente siano tali da poter realmente dare la praticità evidentemente indispensabile a questi insegnamenti.

Per queste ragioni e perché viene abbassato l'inizio dei corsi al 15° anno di età, ritengo che l'Istituto, così come è organizzato, meriti l'appoggio dello Stato ed esprimo ancora una volta il voto che accanto all'insegnamento scolastico vero e proprio vi sia anche l'insegnamento pratico e il contatto con persone che provengono dai Paesi dei quali si insegna la lingua, perché veramente si possa raggiungere lo scopo.

PRESIDENTE. Le parole del relatore sono state così chiare che credo potrebbero essere sufficienti.

Dichiaro aperta la discussione generale, non senza però rilevare che non solo questa proposta è utile per l'insegnamento delle lingue, ma è innanzi tutto necessaria in questo momento per l'avvicinamento dei popoli e quindi per portare un contributo, sia pure piccolissimo, a quell'ideale e a quella necessità di affiatamento tra le varie nazioni che è particolarmente sentita nel momento attuale.

Informo che la Commissione VI (Istruzione), richiesta del parere su questo disegno di legge, si è espressa favorevolmente all'approvazione.

MONTINI. Mi associo sia alle parole del Relatore, sia a quelle del Presidente sull'opportunità del disegno di legge.

Per quel che riguarda la sua formulazione, richiamo l'attenzione della Commissione sull'articolo 2, che suona così:

« I predetti corsi sono destinati al personale di enti pubblici e privati, a chiunque intenda avere rapporti con l'Oriente e a coloro che aspirano ad esercitare mansioni di interprete ».

A chi è destinato questo insegnamento? Parrebbe che l'articolo 2 introducesse delle limitazioni. Ecco perché io ne parlo in sede di discussione generale. Io ritengo che debba trattarsi di un insegnamento per chiunque; approvando il disegno di legge, noi intendiamo dare il massimo incremento a questi studi.

Credo perciò che sarebbe molto meglio sopprimere questo articolo che è assolutamente superfluo.

CHIOSTERGI, *Relatore*. Questo articolo non è indispensabile, perché il solo fatto che si possano cominciare questi studi al 15° anno di età, dimostra che questi corsi non sono riservati soltanto al personale di enti pubblici

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

o privati. Questa sola osservazione ci dice che possiamo sopprimere questo articolo 2. Io mi riservavo di parlarne al momento della discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

« Con decreto presidenziale, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del tesoro potranno essere istituiti, presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, corsi pratici triennali per l'apprendimento di lingue orientali, e di nozioni sulla cultura e sulla vita economica dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

« I predetti corsi sono destinati al personale di enti pubblici e privati, a chiunque intenda avere rapporti con l'Oriente e a coloro che aspirano ad esercitare mansioni di interprete ».

L'onorevole relatore ha presentato un emendamento suppressivo di tale articolo.

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 3.

« Coloro che chiedono l'ammissione ai predetti corsi devono avere compiuto l'età di 15 anni ed essere muniti della licenza di scuola media inferiore o di altro titolo giudicato equipollente dal Presidente dell'Istituto ».

MONTINI. Mi permetto di osservare che qui si entra in una materia che mi sembra fuori posto, in un disegno di legge. Si tratta di questioni di regolamento e proporrei quindi che fossero rimesse al regolamento previsto dall'articolo 6. Sono questi argomenti che possono essere meglio conosciuti dai tecnici; inoltre la legge non deve entrare nel particolare.

CHIOSTERGI, *Relatore*. Mi sembra che la osservazione dell'onorevole Montini sia esatta. Possiamo accettare la soppressione di questo articolo senza che sia ritardata per questo l'applicazione della legge.

MASTINO GESUMINO. Mi permetto di osservare che non basta il riferimento a un futuro regolamento. Quando la legge contiene alcune norme essenziali regolamentari, ne consegue sempre una più rapida attuazione.

PRESIDENTE. Vi è dunque un emendamento suppressivo dell'articolo 3.

Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento del testo di tale articolo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Per il funzionamento dei corsi potranno essere richiesti agli iscritti contributi annui non superiori a lire duemila ».

CHIOSTERGI, *Relatore*. Osservo che, se avvenisse una svalutazione della lira, dovremmo fare un'altra legge apposita. Pertanto mi sembra che dovrebbe essere soppresso anche questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha proposto la soppressione dell'articolo. Pongo quindi in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 4.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« A coloro che abbiano seguito regolarmente i corsi e superati i relativi esami, verrà rilasciato dall'Istituto un diploma, che avrà valore in tutti i concorsi nei quali venga espressamente richiesto tale titolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il decreto di cui al predetto articolo 4 fissa le norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« L'onere derivante dalla istituzione dei predetti corsi è a carico dell'Istituto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta inteso che gli articoli 5, 6 e 7, assumeranno i numeri 2, 3 e 4.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 ». (1675).

Presenti e votanti . . . . .	20
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

« Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-1950, a favore della Società italiana per la organizzazione internazionale ». (1772).

Presenti . . . . .	20
Votanti . . . . .	19
Astenuto . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

« Istituzione, presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, di corsi pratici di lingue orientali ». (1659).

Presenti . . . . .	20
Votanti . . . . .	17
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ambrosini, Basso, Benvenuti, Bettiol Giuseppe, Chiostergi, Codacci Pisanelli, Cremaschi Carlo, Donati, Giordani, Laconi, Lupis, Mastino Gesumino, Matteotti Matteo, Montagnana, Montini, Moro Aldo, Nenni Pietro, Nitli, Russo Perez, Treves.

*Si sono astenuti:*

per il disegno di legge n. 1772:

Matteotti Matteo;

per il disegno di legge n. 1659:

Laconi, Matteotti Matteo e Montagnana.

*È in congedo:*

Cappi.

**La seduta termina alle 10,30.**